

### Nuovo DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori misure restrittive anti Covid-19

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha firmato il Dpcm del 3 Novembre che contiene nuove disposizioni maggiormente restrittive per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Previste misure diversificate a seconda della situazione concreta di diffusione del virus nelle diverse aree d'Italia.

Definite tre aree di rischio:

- **RISCHIO BASE: ZONA GIALLA** - Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sardegna Toscana, Umbria, Veneto, Trento, Bolzano, **Emilia Romagna**
  - **RISCHIO ELEVATO: ZONA ARANCIONE**- Regioni: Puglia e Sicilia
  - **RISCHIO MASSIMO: ZONA ROSSA** – Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta, Calabria
- L'applicazione delle nuove misure **per tutte le zone:** Gialla, Arancione e Rossa **è slittata al 6 novembre**, e saranno efficaci **fino al 3 dicembre 2020**.

#### MISURE RESTRITTIVE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE (Art. 1) – “ZONA GIALLA”

- **obbligo** sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e **in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, **esclusi dai predetti obblighi:**
  - a) soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  - b) bambini di età inferiore ai sei anni;
  - c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- **fortemente raccomandato** l'uso dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.**
- **obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**

#### Spostamenti

Dalle ore **22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. È in ogni caso **fortemente raccomandato**, per la restante parte della giornata, di **non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie **la chiusura al pubblico**, nei centri urbani, delle strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- obbligo nei **locali pubblici** e aperti al pubblico, nonché in **tutti gli esercizi commerciali** di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti
- sull'**intero territorio nazionale** si applicano le seguenti misure:
  - a) **i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante;
  - b) l'**accesso del pubblico ai parchi**, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del **divieto di assembramento** nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- c) consentito l'**accesso dei minori**, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi **alle aree gioco all'interno di parchi**, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- d) **sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento**;
- e) consentito svolgere attività, sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno due metri** per l'attività sportiva;
- f) **consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale** all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
- g) **sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni che rientrano nei **livelli essenziali di assistenza** e per le **attività riabilitative o terapeutiche**;
- h) **sospese le attività dei centri culturali**, centri sociali e centri ricreativi;
- i) **sospeso lo svolgimento degli sport di contatto**; sospesa anche l'attività sportiva dilettantistica di base;
- l) lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in **forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

#### Nuove restrizioni per le attività produttive e scolastiche

- Sono **sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; sono dunque sospese anche le attività di gioco esercitate in modo promiscuo all'interno di pubblici esercizi, tabacchi, attività ricettive e commerciali.**
- Sono **sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il **100 per cento delle attività** sia svolta tramite il ricorso alla **didattica digitale integrata**.
- L'**attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- **Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.**

**Non è dunque prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita e degli ipermercati, che hanno autorizzazione autonoma per l'esercizio, diversamente dai centri commerciali.**

Confermata la possibilità di consumare nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00**, con **consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone**, salvo che siano tutti conviventi. **Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; **resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. È **sempre consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**

- **A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.**

### **MISURE RESTRITTIVE PREVISTE IN "ZONE SCENARIO TIPO 3" (Art. 2) – "ZONA ARANCIONE"**

(Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto)

- **Con ordinanza del Ministro della salute**, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto", nelle quali sono disposte misure maggiormente restrittive rispetto all'intero territorio nazionale.

Sempre con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, può però essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dall'applicazione delle misure più restrittive applicate in generale nella Regione medesima sulla base dell'ordinanza che la colloca nello scenario di tipo .

**Nelle Regioni individuate con dette ordinanze, che hanno durata di 15 giorni, sono applicate le seguenti misure di contenimento più restrittive:**

a) è **vietato** ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;

b) è **vietato** ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) **sono sospese (senza indicazione di orari, dunque tutto il giorno) le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le misure previste dagli altri articoli del DPCM, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui all'art. 2, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

### **MISURE RESTRITTIVE PREVISTE IN "ZONE SCENARIO TIPO 4" (Art. 3) – "ZONE ROSSE"**

(Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)

**Con ordinanza del Ministro della salute**, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto", nelle quali sono disposte misure maggiormente restrittive rispetto all'intero territorio nazionale.

Sempre con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, **l'esenzione dall'applicazione delle misure più restrittive** applicate in generale nella Regione medesima sulla base dell'ordinanza che la colloca nello scenario di tipo 4.

**Nelle Regioni individuate con dette ordinanze, che hanno durata di 15 giorni, sono applicate le seguenti misure di contenimento più restrittive:**

a) è **vietato** ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio (dunque anche all'interno dello stesso Comune), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;

b) sono **sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate **nell'allegato 23**, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste in generale dal DPCM per il territorio nazionale. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono **sospese** (senza indicazione di orari, dunque tutto il giorno) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività sportive previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese (sospese quindi: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, normalmente consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana; sospese anche le attività dei centri di riabilitazione); sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate **nell'allegato 24** (consentiti dunque lavanderie e saloni di barbiere e parrucchiere);

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le misure previste dagli altri articoli del DPCM si applicano anche ai territori di cui all'art. 3, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

### **Allegato 23 - Commercio al dettaglio**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

**Allegato 24 - Servizi per la persona**

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere